



CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB

La società R.E.M Srl con sede in Patrica (FR) , via Ferruccia,16, iscritta presso la Camera di Commercio di Frosinone, C.F. e P. Iva 02240470605 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Teresa Pace di seguito indicato “il Committente”,

DA UNA PARTE E DALL’ALTRA

La società Stt Srl, con sede legale in Frosinone, via degli Osci,10, iscritta presso la Camera di Commercio di Frosinone, al n. 02281450607 del registro delle imprese, C.F. e P. Iva IT02281450607 , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Valentina Di Salvatore, di seguito indicato “il Fornitore”,

PREMESSO CHE:

- il Committente è titolare del sito *www.rem-motori.it*, d’ora innanzi denominato “sito”;
- il Committente utilizza il suddetto sito per promuovere le proprie attività ed effettuare vendita on-line di prodotti/servizi;
- il Fornitore è società specializzata nella gestione di siti web;
- il Committente necessita dei seguenti interventi manutentivi:
 - a) aggiornato pagine del sito: testi ed immagini
 - b) aggiornamento ed inserimento nuovi prodotti per e-commerce (max 50 a prodotti/anno)

CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto del contratto

2.1 Oggetto del contratto è il servizio di manutenzione del sito indicato in premessa.

2.2 Il servizio di manutenzione comprende:

- tutte le attività necessarie per effettuare aggiornamenti del sito ivi inclusi inserimenti di materiale di ogni e qualsivoglia natura;
- tutte le attività necessarie per effettuare modifiche delle pagine web mantenendo il linguaggio di programmazione utilizzato originariamente;
- la correzione dei malfunzionamenti nell’apertura delle pagine web.

2.3 Le modalità di intervento saranno espressamente richieste ed indicate dal Committente al Fornitore di volta in volta.

Stt Srl Sviluppo Tecnologie Telematiche avanzate

Sede Legale : Via degli Osci,10 – 03100 Frosinone - Sede Operativa : Via C.Hoffbauer, 24 – 03100 Frosinone
Cap.Soc.le 12.000,00 - REA N. 141943 – R.O.C n 21412 P.IVA IT02281450607 Tel. 199 240129 Fax. 199 440852



3. Obblighi del fornitore

3.1 Il Fornitore si obbliga, previa richiesta da parte del Committente, a effettuare l'intervento di manutenzione come espressamente indicato dal Committente stesso.

3.2 La manutenzione sarà prestata con modalità di intervento telematiche.

3.3 Il Fornitore una volta ricevuta la richiesta da parte del Committente, darà riscontro indicando i termini di rimozione delle problematiche o di realizzazione delle modifiche e/o aggiornamenti.

3.4 Il Fornitore si impegna ad intervenire per la risoluzione delle problematiche entro 1 gg. lavorativi.

3.5 Il Fornitore si impegna a realizzazione gli aggiornamenti e/o le modifiche entro e non oltre 2 gg. lavorativi salvo diversi termini concordati con il Committente mediante comunicazione elettronica o fax.

4. Garanzie e responsabilità

4.1 Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione del presente contratto.

4.2 Il Committente riconosce sin da ora sollevato il Fornitore da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante da ritardi o impossibilità di intervento dovute a forza maggiore.

4.3 Il Committente si assume sin da ora ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalla pubblicazione di materiale fotografico, scritti, immagini ed ogni altro contenuto inviato al Fornitore per la pubblicazione.

4.4 Il Committente riconosce sin da ora che il Fornitore non potrà in alcun caso essere considerato responsabile di errori o refusi che possano essere contenuti nel materiale pubblicato essendo esclusivamente onere del Committente effettuare i controlli ed indicare eventuali correzioni da apportare ai testi.

4.5 Il Committente manleva sin ora il Fornitore, sia sostanzialmente che processualmente, da ogni e qualsivoglia danno, perdita, responsabilità derivante dal materiale pubblicato.

5. Obblighi del committente

5.1 Il Committente si obbliga a corrispondere al Fornitore quanto pattuito nel presente accordo.

5.2 Il Committente si obbliga a mettere a disposizione del Fornitore le indicazioni per accedere al sito, alla directory ed alle sottodirectories, nonché tutte le credenziali di autenticazione necessarie per accedere pannelli di controllo relativi al database relativo alla newsletter.

6. Durata del contratto e tacito rinnovo

6.1 Il presente contratto ha la durata un anno solare decorrente dalla sottoscrizione.

6.2 Alla scadenza del contratto, il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di un anno, qualora alcuna delle parti invii all'altra disdetta.

6.3 La disdetta di cui al punto precedente dovrà comunicarsi mediante raccomandata a/r entro 30

Stt Srl Sviluppo Tecnologie Telematiche avanzate

Sede Legale : Via degli Osci,10 – 03100 Frosinone - Sede Operativa : Via C.Hoffbauer, 24 – 03100 Frosinone
Cap.Soc.le 12.000,00 - REA N. 141943 – R.O.C n 21412 P.IVA IT02281450607 Tel. 199 240129 Fax. 199 440852



gg. dalla scadenza naturale o rinnovata del contratto.

7. Restituzione del materiale

7.1 In caso di mancata rinnovazione, il Fornitore si impegna a restituire al Committente ogni e qualsivoglia materiale acquisito in occasione del presente contratto nonché a comunicare ogni credenziale di autenticazione necessaria per effettuare le attività manutentive da parte di terzi.

8. Canone e modalità di fatturazione

8.1 Il canone di manutenzione sarà corrisposto annualmente, previa invio fattura da parte del Fornitore, con rimessa di pagamento 30 gg. data fattura.

8.2 Il canone è individuato in euro **Seicento** (in lettere) Iva esclusa.

8.3 Resta inteso che tutte le spese sostenute dal Fornitore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sono a suo esclusivo carico.

9. Penali

9.1 Qualora il Fornitore non provveda all'erogazione del servizio di manutenzione entro i termini indicati alla clausola "obblighi del fornitore", sarà tenuto a corrispondere al Committente una penale pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine stabilito per l'intervento.

10. Modifiche al contratto

10.1 Il contratto potrà subire modifiche solo secondo le seguenti modalità.

10.2 A seguito di accordo tra le parti, sarà stipulata apposita scrittura contenente le modifiche al presente contratto.

10.3 Tale scrittura per essere valida dovrà individuare i termini di decorrenza delle modifiche e la firma autografa dei rappresentanti delle parti.

11. Clausola risolutiva espressa

11.1 Ai sensi dell'art. 1456 C.C. si conviene espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto in caso di inadempimento di anche una soltanto delle obbligazioni contenute nel presente contratto.

11.2 La parte che intenda avvalersi della risoluzione ne darà comunicazione a controparte mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

11.3 Gli effetti della risoluzione decorreranno dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

11.4 Il Fornitore si obbliga a consegnare al Committente tutto il materiale attinente il sito oggetto di manutenzione, qualora in suo possesso.



12. Non cedibilità del contratto

12.1 Il contratto non potrà essere ceduto da alcuna delle parti.

13. Obblighi di riservatezza

13.1 Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere la riservatezza su ogni e qualsivoglia informazione assunta in occasione dell'attuazione del presente contratto.

13.2 In considerazione dell'oggetto del presente contratto, il Fornitore si impegna a non diffondere, né a comunicare a terzi il contenuto dei dati gestiti dal Committente, di cui possa venire anche solo incidentalmente a conoscenza durante gli interventi di manutenzione.

13.3 Qualora una parte si renda responsabile direttamente o indirettamente della divulgazione delle informazioni sottoposte al vincolo riservatezza, la controparte, se si riterrà lesa da tale condotta, sarà legittimata a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei punti che precedono secondo le prescrizioni di legge.

13.4 L'obbligo di riservatezza delle parti e il diritto al risarcimento del danno nei casi di violazione dell'obbligo stesso, sono esclusi quando la divulgazione presso terzi riguardi informazioni:

- a) di cui le parti hanno avuto conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in occasione ed in esecuzione del presente contratto;
- b) siano, in modo diretto o anche indiretto, connesse alla esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, e fossero già di pubblico dominio.

14. Obblighi di sicurezza

14.1 Il Fornitore si impegna per tutta la durata del contratto, a rispettare ed far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e incaricati quanto previsto in materia di misure minime di sicurezza per la preservazione dei dati, su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma comunicati, che siano ritenuti riservati e non finalizzati alla divulgazione.

14.2 Il Fornitore si impegna ad assumere tutte le misure necessarie per poter ripristinare il sito in caso di attacco esterno.

14.3 Il Fornitore si impegna ad effettuare il back-up del database degli iscritti alla newsletter al fine di poter ripristinare i dati entro 7 gg. decorrenti da eventuali perdite o danneggiamenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

15. Tutela dei dati personali

15.1 Le parti impegnano a trattare i dati della controparte nel completo rispetto dei principi e delle norme del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché adottare tutte le misure minime di sicurezza così come previste dall'Allegato B al suddetto Decreto Legislativo.

Stt Srl Sviluppo Tecnologie Telematiche avanzate

Sede Legale : Via degli Osci,10 – 03100 Frosinone - Sede Operativa : Via C.Hoffbauer, 24 – 03100 Frosinone
Cap.Soc.le 12.000,00 - REA N. 141943 – R.O.C n 21412 P.IVA IT02281450607 Tel. 199 240129 Fax. 199 440852



15.2 Le parti dichiarano espressamente di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali).

16. Risoluzione delle controversie

16.1 Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto saranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai due così nominati d'accordo. In via residuale e ove non sia stato raggiunto l'accordo tra le parti circa la composizione del collegio arbitrale, la competenza alla nomina degli arbitri si riconosce al Tribunale di Frosinone

16.2 Gli arbitri decideranno la controversia secondo diritto, osservando le norme procedurali di cui agli artt. 806 e ss. C.P.C.

17. Norme applicabili e rinvio

17.1 Per quanto ivi espressamente non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile

Firma delle parti

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, le parti approvano espressamente le seguenti clausole: 3 (Obblighi del fornitore); 4 (Garanzie e responsabilità); 5 (Obblighi del committente); 6 (Durata e tacito rinnovo); 7 (Restituzione del materiale); 9 (Penali); 11 (Clausola risolutiva espressa); 16 (Risoluzione delle controversie).

Firma delle parti